Sentenza n. 67/2020
(Depositata in Segr. 20/05/2020)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Nell' udienza del 18 maggio 2020 ex art. 85 D.L. n. 18/20 conv. in legge 27/20 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **31067** del Registro di Segreteria, proposto con ricorso da

[redacted]

di dover far applicazione della previsione del comma 4 del medesimo art. 31, condannando ciascun ricorrente al pagamento in favore dello Stato della somma, determinata in via equitativa, di euro 100,00.

Le suindicate carenze espositive e documentali, infatti, sono imputabili in via esclusiva a scelte difensive dei ricorrenti, onere dei quali sarebbe stato fornire al giudicante, da un lato, una corretta e completa rappresentazione dei fatti mediante la precisa indicazione delle singole posizioni dedotte in giudizio in relazione ai motivi di ricorso e alle diverse domande formulate e, dall'altro lato, l'allegazione di idonea documentazione a supporto, oltre ad un'ordinata e razionale indicazione delle ragioni diritto, la quale sola non è, tuttavia, sufficiente ad ottenere una pronuncia giudiziale, che non può mai essere avulsa dalle circostanze di fatto che, in concreto, ne avrebbero dovuto determinare l'intervento.

Non vi è luogo pronuncia sulle spese di giudizio stante il principio della gratuità del giudizio pensionistico.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **31067** del registro di segreteria promosso da [redacted] altri 85 nei confronti di INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni diversa domanda e/o eccezione respinta,

-dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in narrativa;

-ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 174/2016 condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese legali in favore dell'INPS che liquida in euro

500,00 omnicomprensive, nulla in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze non assistito da difesa tecnica;

-ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.lgs 174/2016 condanna ciascun ricorrente al pagamento in favore dello Stato della somma di euro 100,00.

Così deciso in Venezia, all'esito della Camera di Consiglio del 18 maggio 2020.

Il Giudice Monocratico

Dott.ssa Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs 196/03, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del medesimo art. 52 nei riguardi dei soggetti parte ricorrente.

Il Giudice Monocratico

Dott.ssa Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)